



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00406/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 85/2020, presentato, in data 19 ottobre 2020, dalla sig.ra Daniela De Angeli contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti dei sigg.ri Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Silvana Rita Zamparini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso il provvedimento reso dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, nel proc. n. 178/2019-2020 Registro Reclami e n. 20/2020-2021 Registro Decisioni del 22 settembre 2020, con il quale, in riforma della decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC-Sezione Disciplinare, che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, della ricorrente, è stato accolto il reclamo proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della sig.ra De Angeli, la sanzione dell'inibizione per 2 anni e 3 mesi, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;

- al R.G. ricorsi n. 90/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dalla sig.ra Laura Giordani contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Silvana Rita Zamparini, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della sig.ra Giordani, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

- al R.G. ricorsi n. 91/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dalla sig.ra Silvana Rita Zamparini

contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della sig.ra Zamparini, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

- al R.G. ricorsi n. 92/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dal sig. Maurizio Zamparini avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Zamparini, la sanzione dell'inibizione per cinque anni, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

- al R.G. ricorsi n. 93/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dal sig. Andrea Bettini avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Bettini, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

- al R.G. ricorsi n. 94/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. Emanuele Facile nei confronti della Procura Federale della FIGC, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e con notifica a Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Silvana Rita Zamparini, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione, Roberto Bergamo e Andrea Bettini, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Facile, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo

Spa;

- al R.G. ricorsi n. 95/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. John Michael Treacy contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC e nei confronti dei sigg.ri Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo per la riforma, in parte qua, della decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierna ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Treacy, la sanzione dell'inibizione per nove mesi, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;

- al R.G. ricorsi n. 96/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. Vincenzo Macaione contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, John Michael Treacy, Ian Clive Richardson, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco e Roberto Bergamo avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti di sig. Macaione, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;

- al R.G. ricorsi n. 97/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. Alessandro Albanese contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, John Michael Treacy, Ian Clive Richardson, Walter Tuttolomondo, Vincenzo Macaione, Attilio Coco e Roberto Bergamo avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Albanese, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa.

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.

Respinge il ricorso n. 85/2020, presentato dalla sig.ra Daniela De Angeli;
Respinge il ricorso n. 90/2020, presentato dalla sig.ra Laura Giordani;
Respinge il ricorso n. 91/2020, presentato dalla sig.ra Silvana Rita Zamparini;
Respinge il ricorso n. 92/2020, presentato dal sig. Maurizio Zamparini;
Accoglie, con rinvio alla Corte Federale, il ricorso n. 93/2020 presentato dal sig. Andrea Bettini;
Accoglie, con rinvio alla Corte Federale, il ricorso n. 94/2020 presentato dal sig. Emanuele Facile;
Accoglie senza rinvio il ricorso n. 95/2020 presentato dal sig. John Michael Treacy;
Accoglie senza rinvio il ricorso n. 96/2020 presentato dal sig. Vincenzo Macaione;
Accoglie senza rinvio il ricorso n. 97/2020 presentato dal sig. Alessandro Albanese.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese di giudizio per i ricorsi n. 85, n. 90, n. 91 e n. 92 del 2020;

Dispone la condanna della Federazione resistente al pagamento di € 2.500,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti nei ricorsi n. 93, n. 94, n. 95, n. 96 e n. 97 del 2020.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in data 15 marzo 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 18 marzo 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face